



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DI DOMANDE ED ECCEZIONI
RESPINTE NELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 14^a, sentenza del 29/04/2025, pubblicata in data 27/05/2026 n. 3378

Composizione

Oddi Francesco (Presidente) – Brigante Roberto Antonio (Relatore) –
Celentano Roberto (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN
GENERE

Processo tributario – Giudizio di appello – Domande ed eccezioni respinte nella
sentenza di primo grado - Onere dell'appellante dell'espressa riproposizione in
appello – Insussistenza

Massima

Nel processo tributario, l'art. 56 del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, nel prevedere che le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, e non specificamente riproposte in appello, si intendono rinunciate, fa riferimento, come il corrispondente art. 346 cod. proc. civ., all'appellato e non all'appellante, principale o incidentale che sia, in quanto l'onere dell'espressa riproposizione riguarda, nonostante l'impiego della generica espressione “non accolte”, non le domande o le eccezioni respinte in primo grado, bensì solo quelle su cui il giudice non abbia espressamente pronunciato (ad esempio, perché ritenute assorbite), non essendo invece ipotizzabile in relazione alle domande o eccezioni espressamente respinte.

Rif. normativi

art.56 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546;
art.346 c.p.c.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 6 giugno 2018, n. 14534; Cass. civ., sez. trib., 27 marzo
2013, n. 7702

Anno pubb.

2026